



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:

**TAFURO SILVERIO**, Presidente

**SCIPIONI CRISTINA**, Relatore

**LEONE PAOLO**, Giudice

in data 15/01/2024 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 5930/2021 depositato il 10/12/2021

**proposto da**

Ag.entrare Ufficio Provinciale Di Roma-Territorio - Via Raffaele Costi 58-60 00155 Roma RM

**elettivamente domiciliato presso** up\_roma1@pce.agenziaterritorio.it

**contro**

**elettivamente domiciliato presso**

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- pronuncia sentenza n. 5968/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale ROMA sez. 27 e pubblicata il 21/05/2021

**Atti impositivi:**

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 97 2018 01096993 85 000 CATASTO-ESTIMI CATASTALI E CLASSAMENTO

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

**Resistente/Appellato:** (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con appello tempestivamente proposto, l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Territorio di Roma, chiedeva la riforma della sentenza, emessa in data 28/04/2021, dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, nei confronti di [REDACTED] con vittoria di spese, competenze ed onorari.

L'appellante censurava la sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Roma nella parte in cui in cui aveva annullato la cartella impugnata ed il relativo ruolo. In verità nel caso di specie l'avviso di accertamento, sul quale era fondata l'impugnata cartella di pagamento, altro non era che l'esito di una attribuzione della rendita catastale presunta a fabbricato mai dichiarato in catasto. Quindi, avendo l'Ufficio provveduto al recupero coattivo dei crediti erariali, attraverso l'iscrizione a ruolo avvenuta il 09/10/2018, non era maturato alcun termine decennale di prescrizione. Conseguentemente andava riformata la sentenza impugnata anche in ordine alla condanna alle spese.

Nessuno si costituiva per il contribuente, seppur ben citato.

All'udienza pubblica del 15.1.2024, presente l'appellante che si riportava alle proprie conclusioni, il Collegio pronunciava sentenza.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello de quo va respinto.

Invero, occorre premettere come l'avviso di accertamento, al quale si riferisce la cartella di pagamento sopra indicata, venisse notificato mediante il servizio postale in data 5/12/2014, avviso che diveniva definitivo, stante la mancata impugnativa nel termine di sessanta giorni.

Orbene, come già evidenziato dai primi giudici, trattandosi di cartella di pagamento fondata su accertamento compiuto dall'Ufficio (che attribuiva una determinata rendita catastale all'immobile del ricorrente) in ossequio a quanto previsto dall'art 25 comma 1 lettera c) del d.P.R. 602/73 la cartella di pagamento doveva essere notificata entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento era divenuto definitivo (e quindi entro il termine decadenziale del 31.12.2017). Invece la suddetta cartella era notificata in data 30.7.2019 e quindi oltre il termine previsto a pena di decadenza (istituto diverso e distinto dalla prescrizione).

Alla conferma della sentenza impugnata segue la conferma della condanna al pagamento delle spese in ordine al giudizio di primo grado.

Invece, relativamente al giudizio di appello la non costituzione del contribuente fa sì che nulla venga disposto in tal senso.

**P.Q.M.**

La Corte rigetta l'appello; nulla spese.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15/1/2024.

Il Relatore

Cristina Scipioni

Il Presidente

Silverio Tafuro